SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 155**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1992, alle operazioni di credito fondiario-edilizio . . . . Pag. 4

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992 . . . . Pag. 4

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992 . . . . Pag. 6

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992 . . . . Pag. 7

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1992, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni . . . . Pag. 7

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1992, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni. Pag. 8

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1992, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302 . . . . Pag. 8

DECRETO 27 giugno 1992.

Variazione automatica per il semestre luglio-dicembre 1992 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (Credito navale) . . . . Pag. 9

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di luglio 1992 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (Settore industriale). Pag. 9

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre luglio-agosto 1992 . . . . Pag. 10

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre luglio-agosto 1992 . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 10 marzo 1992.

Bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1992 . . . . . . Pag. 11

DECRETO 28 marzo 1992.

Bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1992 . . . . Pag. 15

DECRETO 9 giugno 1992.

Attribuzione delle verifiche e dei controlli degli impianti di messa a terra dell'ENEA C.R.E. Casaccia, al personale dipendente dallo stesso organismo . . . . Pag. 18

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 22 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Acireale in provincia di Catania. (Ordinanza n. 2287/FPC). . . . . Pag. 19

ORDINANZA 22 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Roccella Valdemone in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2289/FPC) . . . Pag. 20

ORDINANZA 23 giugno 1992.

Modifica dell'ordinanza n. 2177/FPC del 16 novembre 1991 riguardante interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 nel comune di Caltanissetta. (Ordinanza n. 2290/FPC). Pag. 21

ORDINANZA 24 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo del comune di Santo Stefano Camastra in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2292/FPC) . . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 1° giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente la formazione del Governo . . . . Pag. 29

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, recante: «Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali» . . Pag. 30

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali doganali riuniti», in Torino, ad ampliare il magazzino generale di deposito sito in Arena Po. . . . . Pag. 30

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza piemontese, in Torino, ad acquistare un immobile. Pag. 30

Ministero dei lavori pubblici: Statizzazione, quale s.s. n. 214, del tratto funzionale della strada di collegamento «Frosinone-Sora», compreso tra gli svincoli di Castelmassimo e Castelliri. Pag. 30

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 30

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 31

Ministero del tesoro: Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa dei risparmi di Forlì. Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 31

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 32

Provvedimenti concernenti le società cooperative . Pag. 32

Regione Veneto: Provvedimenti concernenti gli stabilimenti termali . . . . Pag. 32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1992, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973 n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1992, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre luglio-agosto 1992, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,10%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,10% per il bimestre luglio-agosto 1992.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,05% per le operazioni di cui al punto *a);*
2) al 14,55% per le operazioni di cui al punto *b);*
3) al 14,85% per le operazioni di cui al punto *c).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3100

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito,

con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo postitipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per l'anno 1992, nella misura dello 0,95%;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili, per il semestre luglio-dicembre 1992, per le operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari al 12,95% e per quelle di cui al citato decreto-legge n. 66/89, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989, è pari al 12,60%, comunicando altresì, per il medesimo semestre, i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990:

tasso medio della lira interbancaria: 12,69%; rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,80%;

Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato, sempre per il medesimo semestre, rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,80%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 12,4531%;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 12,95% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 12,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 13,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 13,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3101

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammodernamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 3 del proprio decreto emesso di concerto con il Ministro della sanità in data 5 dicembre 1991 e registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1992, registro n. 10, foglio n. 91, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il citato art. 3 del summenzionato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dal decreto ministeriale del 5 dicembre 1991:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,80%,

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 12,4531%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolate a tasso variabile è pari al 13,00%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992 è pari al 13,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3102

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1990, registro n. 36, foglio n. 347, come modificato dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991, registro n. 12, foglio n. 160, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990 n. 135, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il ripetuto art. 4 del sopra citato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalla legge n. 135/1990, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,80%,

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 12,4531%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a tasso variabile è pari al 13,00%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992 è pari al 13,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3103

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1992, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre luglio-agosto 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre luglio-agosto 1992, al 12,80%.

La commisione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988;

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,10% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14,60% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 14,70% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3104

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1992, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre luglio-agosto 1992, è pari al 12,95% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,90% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre luglio-agosto 1992, al:

a) 12,95% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 12,90% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1992 per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 14,20% per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi;

2) 13,95% per le operazioni da dodici a diciotto mesi;

3) 13,90% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3105

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1992, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2), della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto dal Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre luglio-agosto 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre luglio-agosto, al 12,95%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1992, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 13,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3106

DECRETO 27 giugno 1992.

Variazione automatica per il semestre luglio-dicembre 1992 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (Credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri 281777, 647067 e 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;

Visto il decreto ministeriale n. 613851 del 30 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1992 è stato determinato nella misura del 13,50%;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1992 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge 234;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 13,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,15% per il semestre luglio-dicembre 1992.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1992 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 14,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3107

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di luglio 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (Settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172; 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 19 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,55 per cento il tasso di riferimento per il mese di giugno 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di luglio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,15 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,15 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di luglio 1992 è pari al 14,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3108

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre luglio-agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1% per le operazioni in durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1992, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre maggio-giugno 1992, nella misura del 13,60, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 13,70%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre luglio-agosto 1992, nelle seguenti misure:

13,95 annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a 18 mesi;

13,95 annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i 18 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3109

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre luglio-agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1992, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1992 è stato determinato nella misura del 13,70 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto 1992 è determinato nella misura del 13,95 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3110

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 marzo 1992.

Bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1992.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416;

Visto l'art. 39 del decreto-legge n. 195 del 1° marzo 1992;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopracitato;

Considerato che l'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1991 ammonta complessivamente a L. 6.124.891.994;

Accertato che il fabbisogno di cassa occorrente per provvedere ai pagamenti a carico del Fondo in parola per l'esercizio finanziario 1992, è stato previsto nella misura di L. 28.250.000.000;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1992 al fine di dare concreto avvio alla gestione finanziaria;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera, in termini sia di competenza che di cassa, per l'esercizio finanziario 1992, allegato al presente decreto.

Roma, 10 marzo 1992

p. *Il Ministro:* BISSI

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992.

Parte I - ENTRATE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza lire	Cassa lire
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1991	6.124.891.994	—
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*		
	Sottocategoria I - Contributo dello Stato		
5101	Contributo annuo dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) .	13.500.000.000	13.500.000.000
	Sottocategoria II - Altri contributi		
5104	Somma trasferita dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40	9.500.000.000	9.500.000.000
	Categoria II - *Riscossione di crediti*		
5212	Recupero sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.	—
5215	Entrate eventuali e diverse	p.m.	—
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	23.000.000.000	23.000.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale	p.m.	—
5302/1	Somme versate dalla CEE per la realizzazione dei progetti formativi sperimentati a distanza.	p.m.	—
5302/2	Somme versate dalla CEE per la realizzazione di manifestazioni nel settore della formazione professionale	p.m.	—
5303	Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero.	p.m.	—
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	—	—
	Totale generale delle entrate . . .	29.124.891.994	23.000.000.000

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza lire	Cassa lire
—	Fondo di cassa della contabilità speciale esistente all'inizio dell'esercizio	—	38.842.279.041
	Titolo I - SPESE CORRENTI		
	Sezione I - SPESE VARIE INERENTI ALLA GESTIONE DEL «FONDO»		
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*		
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera, nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito	50.000.000	50.000.000
1002	Somma occorrente per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40	9.500.000.000	9.500.000.000
1102	Fondo di riserva	p.m.	—
	Totale sezione I . . .	9.550.000.000	9.550.000.000
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . . .	9.550.000.000	9.550.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	RUBRICA I - Previdenza e assistenza sociale		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione industriale	p.m.	—
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164	p.m.	—
	Totale rubrica I . . .	p.m.	—
	RUBRICA II - Addestramento professionale		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
1401	Spese per l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845	7.700.000.000	7.700.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845	1.500.000.000	1.500.000.000
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.	—	—
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di sperimentazione (art. 18, lettara *f*), della legge n. 845 del 21 dicembre 1978)	4.000.000.000	4.000.000.000

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza lire	Cassa lire
1403/2	Spese per attività di informazione e documentazione (art. 18, lettera *f)*, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978)	2.000.000.000	2.000.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari e internazionali (art. 18, lettera *g)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	500.000.000	500.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale di intesa con le regioni e tramite esse nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.874.891.994	1.500.000.000
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione e di riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	p.m.	—
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e sul loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	2.000.000.000	1.500.000.000
1408	Fondo di riserva	p.m.	—
	Totale rubrica II	19.574.891.994	18.700.000.000
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.574.891.994	18.700.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
1502	Restituzione di somme erroneamente affluite al «Fondo»	p.m.	—
1503/1	Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	p.m.	—
1503/2	Somme della CEE destinate all'attuazione delle manifestazioni previste nel settore della formazione professionale	p.m.	—
1504	Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero	p.m.	—
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	p.m.	p.m.
	Totale generale delle spese	29.124.891.994	28.250.000.000
	Avanzo presunto di cassa	—	874.891.994

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BISSI

92A3079

DECRETO 28 marzo 1992.

Bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1992.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che costituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2950/83 del 17 ottobre 1983 concernente l'applicazione della decisione numero 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Considerato che ai sensi del predetto art. 25 il Fondo di rotazione è alimentato dai 2/3 delle maggiori entrate affluite all'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza dei maggiori contributi dovuti dai datori di lavoro in relazione all'aumento dell'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Considerato che le somme da versarsi trimestralmente da parte del predetto Istituto al Fondo di rotazione per il corrente esercizio finanziario 1991 ammonta complessivamente a L. 478.400.000.000;

Ritenuto che le riscossioni effettive del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991 ammonteranno a L. 478.400.000.000;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1992, n. 232, art. 14;

Considerato che il Fondo di rotazione ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del predetto Fondo;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione citato nelle premesse, allegato al presente decreto, per l'esercizio finanziario 1992.

Roma, 28 marzo 1992

p. *Il Ministro:* BISSI

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

Parte I - ENTRATE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza Lire	Cassa Lire
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1991	2.757.759.906	—
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Redditi e proventi patrimoniali*		
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	p.m.	p.m.
	Totale categoria 04	—	—
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI	—	—
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*		
	Sottocategoria II - Contributi di enti pubblici		
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	478.400.000.000	478.000.000.000
5212	Somma prelevata dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452	p.m.	p.m.

Parte I - ENTRATE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza Lire	Cassa Lire
5213	Cofinanziamenti CEE per le esigenze previste dai regolamenti comunitari che impongono l'obbligo d'informatizzazione ai fini del monitoraggio-sorveglianza e valutazione dei progetti cofinanziati	p.m.	p.m.
5214	Somme prelevate dalla gestione di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978 ai sensi del decreto-legge n. 237/1992 per il cofinanziamento di attività finanziate dalla CEE	100.000.000.000	100.000.000.000
	Categoria II - *Riscossioni di crediti*		
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.	p.m.
5233	Entrate eventuali e diverse	p.m.	p.m.
	Totale categoria II ...	—	—
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ...	578.400.000.000	575.242.240.094
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5301	Spese della Comunità europea (Fondo sociale eoropeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.	p.m.
5302	Interventi del F.S.E. ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988 per iniziative formative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori italiani emigrati e loro famiglie	7.864.000.000	7.864.000.000
5303	Somme della Commissione della CEE (Fondo sociale europeo) destinate al finanziamento dei programmi di interesse comunitario	76.045.000.000	—
5304	Somme della Commissione della CEE (Fondo sociale europeo) destinate al finanziamento delle attività di cui all'art. 1, 2 del regolamento CEE ...	34.991.000.000	—
5305	Somme della Commissione della CEE (Fondo sociale europeo) destinate al finanziamento delle attività di assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	2.100.000.000	—
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO ...	121.000.000.000	121.000.000.000
	Totale generale delle entrate ...	702.157.759.906	696.242.240.094

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza Lire	Cassa Lire
	Titolo I - SPESE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*		
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione, nonché spese connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito ivi compresi gli oneri relativi alle attività per l'accertamento delle qualifiche	2.500.000.000	2.000.000.000
	Categoria 09 - *Spese non classificabili in altre voci*		
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione	p.m.	p.m.
1095	Fondo di riserva	p.m.	p.m.
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI	2.500.000.000	2.000.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati nella decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1971 e ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	390.820.759.906	300.000.000.000
5122	Somma destinata al finanziamento delle iniziative di formazione professionale per le maestranze di imprese operanti nella regione Lombardia e nella provincia di Bolzano in regime di ristrutturazione tecnologica (decreto-legge n. 366/1987 convertito nella legge n. 452/1987)	p.m.	p.m.
5123	Somma da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha convertito il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408	p.m.	p.m.
5124	Somma destinata al finanziamento delle attività di formazione e riqualificazione professionali promosse dagli organismi coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica (art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181)	p.m.	p.m.
5125	Somma da trasferire al conto corrente di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 492	p.m.	p.m.
5126	Contributi da erogare ad organismi vari per azioni formative realizzate entro il 31 dicembre 1986, che hanno formato oggetto di specifica ricognizione di spesa	p.m.	p.m.
5127	Finanziamento delle iniziative rivolte a promuovere fino al 31 dicembre 1990 il reimpiego dei lavoratori minerari in attuazione dell'art. 10 della legge n. 221/1990	p.m.	p.m.
5128	Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale (art. 3 della legge sulla parità)	48.927.000.000	30.000.000.000
5129	Contributi da erogare agli organismi finanziati per le attività di cui all'art. 1, 2 del regolamento CEE	34.035.000.000	20.000.000.000
5130	Contributi da erogare agli organismi finanziati nell'ambito dei programmi di interesse comunitario	54.401.000.000	40.000.000.000
5131	Contributi da erogare ai sensi dell'art. 25, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223	50.474.000.000	25.000.000.000
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	578.657.759.906	415.000.000.000

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza Lire	Cassa Lire
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5201	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.	p.m.
5202	Finanziamento del F.S.E. per le iniziative formative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie, in attuazione dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988	7.864.000.000	7.864.000.000
5203	Somme della Commissione della CEE da erogare agli organismi finanziati nell'ambito dei programmi di interesse comunitario	76.045.000.000	76.045.000.000
5204	Somme della Commissione CEE da erogare agli organismi finanziati nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, 2 del regolamento	34.991.000.000	34.991.000.000
5205	Somme della Commissione della CEE da erogare nell'ambito delle attività di assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	2.100.000.000	—
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	121.000.000.000	121.000.000.000
	Totale generale delle spese . . .	702.157.759.906	538.000.000.000
	Avanzo presunto di cassa dell'esercizio . . .	—	—
	Totale a pareggio . . .	702.157.759.906	538.000.000.000

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BISSI

92A3080

DECRETO 9 giugno 1992.

Attribuzione delle verifiche e dei controlli degli impianti di messa a terra dell'ENEA C.R.E. Casaccia, al personale dipendente dallo stesso organismo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativo alle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra nonché alla periodicità delle stesse;

Visti gli articoli 398 e 399 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativi rispettivamente alla attribuzione dei compiti, alla determinazione delle modalità ed alla approvazione dei modelli dei libretti e dei fogli per l'esercizio delle verifiche e dei controlli;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1957, con il quale si è provveduto all'attribuzione dei compiti per l'esercizio delle verifiche e dei controlli;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono affidati all'ENEA, limitatamente agli impianti C.R.E. ENEA Casaccia, le verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernenti gli impianti di messa a terra.

Art. 2.

1. Le procedure e le modalità di effettuazione delle verifiche sono quelle individuate dal decreto del Ministro del lavoro del 12 settembre 1959.

Roma, 9 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3133

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Acireale in provincia di Catania. (Ordinanza n. 2287/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo, eseguito il 15 giugno 1992 dal Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche, dal quale si evince uno stato di pericolo incombente derivante da una instabilità del versante denominato «Timpa» del comune di Acireale in frazione S. Maria La Scala;

Vista la nota n. 802/GAB datata 12 giugno 1992 con la quale la prefettura di Catania trasmette un progetto generale di risanamento del versante roccioso, che sovrasta l'abitato urbano di S. Maria La Scala per un importo di L. 1.500.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente valutato in L. 500.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Acireale la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Acireale, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà agli organi competenti e al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Acireale potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1% sul contributo concesso con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3115

ORDINANZA 22 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Roccella Valdemone in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2289/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo, eseguito il 16 dicembre 1988 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, dal quale si evince uno stato di pericolo incombente in località Tintoria e Baglitto nel comune di Roccella Valdemone;

Vista la nota n. 2993 senza data del comune di Roccella Valdemone con la quale si trasmette un progetto generale per il risanamento dell'area Tintoria pari a lire 22.200.000.000 comprensivo di un progetto stralcio di L. 1.520.000.000;

Considerata la necessità di provvedere agli interventi più urgenti per i quali si ritiene di dover dare la precedenza all'esecuzione, mediante il citato progetto stralcio, di alcuni pozzi indicati nel progetto generale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Roccella Valdemone la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Roccella Valdemone, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà agli organi competenti e al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Roccella Valdemone potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1% del contributo concesso con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3114

ORDINANZA 23 giugno 1992.

Modifica dell'ordinanza n. 2177/FPC del 16 novembre 1991 riguardante interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 nel comune di Caltanissetta. (Ordinanza n. 2290/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, che, all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per la realizzazione di interventi di somma urgenza;

Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Considerato che nel mese di ottobre 1991 un violento nubifragio ha interessato il territorio di Caltanissetta provocando ingenti danni alle opere pubbliche ed, in particolare, alle reti idriche e fognarie;

Vista l'ordinanza n. 2177 in data 16 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1991, con la quale viene assegnata, tra l'altro, la somma di L. 1.000.000.000 alla prefettura di Caltanissetta per ripristino del collettore fognario in più zone del centro abitato;

Viste le note n. 38897 del 12 dicembre 1991, n. 587-D del 18 giugno 1992 con le quali il comune di Caltanissetta invia i verbali e le perizie di somma urgenza relative ai lavori di rifacimento della cloaca tra piazza Pirandello e via Kennedy precisando l'onere globale di lire 2.354.000.000 e chiedendo, pertanto, la differenza di L. 1.354.000.000 nonché la modifica della citata ordinanza n. 2177 per l'affidamento dell'esecuzione delle opere all'ufficio tecnico comunale anziché al genio civile;

Vista la delibera del commissario regionale n. 59/CR in data 17 giugno 1992 con la quale si approva il verbale di somma urgenza redatto in data 27 novembre 1991 di rettifica dei tre precedenti verbali di somma urgenza, approvati con deliberazioni della giunta comunale n. 1371 e n. 1372 del 21 ottobre 1991 e n. 1502 del 14 novembre 1991, per un ammontare di complessive L. 2.354.200.000 al lordo di I.V.A. e spese generali, e con la quale si approva, per il medesimo importo, la perizia dei lavori redatta dall'ufficio tecnico comunale, nonché lo schema di contratto di appalto dei lavori in premessa;

Considerato che i lavori risultano essere già stati consegnati con la procedura della somma urgenza prevista dall'art. 70 del regolamento n. 350 del 25 maggio 1895;

Ritenuto che i suindicati lavori appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione, alla tutela della salute pubblica e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto, affidando, altresì, al comune anche l'esecuzione delle opere disposte con l'ordinanza n. 2177;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte agli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti all'alluvione dell'ottobre 1991, è assegnata al prefetto di Caltanissetta a integrazione dell'ammontare di L. 1.000.000.000 già stanziato con ordinanza n. 2177/FPC del 16 novembre 1991, di cui in premessa la somma di L. 1.354.000.000 per l'esecuzione delle opere appresso indicate: «lavori di rifacimento della cloaca interessata dai crolli in corrispondenza della piazza Pirandello, a valle di via Kennedy in prossimità della stazione FF.SS.».

Art. 2.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 la prefettura di Caltanissetta si avvale del comune medesimo, che è autorizzato all'affidamento dei lavori, all'esecuzione delle opere ed al loro completamento, anche in deroga alla vigente normativa nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4.

La prefettura di Caltanissetta dovrà procedere agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a complessive L. 2.354.000.000, comprensive dei 1.000 milioni stanziati con l'ordinanza n. 2177 del 22 novembre 1991, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273.

Art. 6.

Al collaudo delle opere provvederà la stessa commissione già nominata per l'ordinanza n. 2177/FPC del 16 novembre 1991.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3112

ORDINANZA 24 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo del comune di Santo Stefano Camastra in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2292/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo, eseguito il 22 giugno 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastofi idrogeologiche, dal quale si evince uno stato di pericolo incombente che rende indispensabili ed urgenti i lavori necessari a ripristinare il normale deflusso delle acque a monte, mediante opere di smaltimento, opportunamente dimensionate, oltre a provvedere alla sistemazione generale della zona mediante opere idrauliche ed interventi di consolidamento;

Visto che il sindaco del comune di Santo Stefano Camastra, nel verbale di che trattasi, richiede un primo finanziamento di L. 2.500.000.000per gli interventi a carattere prioritario a fronte di un progetto generale che prevede la spesa di L. 4.363.000.000 occorrente per la sistemazione complessiva della zona disastrata;

Vista la nota n. 6122 in data 23 giugno 1992 inviata dal sindaco, a conferma della richiesta riportata nel verbale anzidetto;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo intervento per assicurare lo smaltimento delle acque del tratto di valle limitrofo alle abitazioni al fine della eliminazione del più immediato pericolo incombente, valutato in L. 500.000.000, da definirsi con apposito progetto stralcio esecutivo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Santo Stefano Camastra la s[illegible] di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Santo Stefano Camastra, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà agli organi competenti e al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Santo Stefano Camastra potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1% sul contributo concesso con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3113

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 1° giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, con il quale è stato istituito presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università «Federico II» di Napoli il corso di laurea in scienze della produzione animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 994, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 585, concernente modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze della produzione animale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria del 21 novembre 1991; del senato accademico del 6 dicembre 1991 e del consiglio di amministrazione del 9 dicembre 1991;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 maggio 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 319 è così modificato: «La facoltà di medicina veterinaria conferisce:

a) la laurea in medicina veterinaria;
b) la laurea in scienze della produzione animale».

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Dopo l'art. 326, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE

Art. 327. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze della produzione animale è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle disposizioni di legge.

A) *Articolazione del corso.*

Discipline obbligatorie:

1) agronomia generale e coltivazioni;
2) anatomia degli animali domestici;
3) avicoltura;
4) biochimica;
5) biomatematica;
6) botanica;
7) chimica;
8) coltivazione e conservazione dei foraggi;
9) costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;
10) economia e politica agraria;
10,5) elementi di fisica (semestrale);
11,5) estimo ed amministrazione delle imprese agro-zootecniche;
12,5) fisiologia degli animali domestici;
13,5) fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
14,5) genetica;
15,5) igiene veterinaria;
16,5) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
17,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
18) meccanizzazione ed impiantistica zootecnica (semestrale);
19) microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;
20) miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
21) nutrizione ed alimentazione animale;
22) patologia generale comparata;
22,5) valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica (semestrale);
23,5) zooeconomia;
24) zoologia (semestrale);
25) zootecnica speciale I;
26) zootecnica speciale II.

Le discipline sopra indicate possono essere sostituite dalla facoltà, in determinati orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

B) *Orientamenti.*

Il completamento della carriera didattica dello studente è articolato in «orientamenti» autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

La facoltà, nel predisporre gli orientamenti, indicherà di volta in volta, l'ampiezza di svolgimento dei corsi.

Art. 328. — Lo studente, prima della presentazione della tesi di laurea, dovrà dar prova di conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 329. — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), aver elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende, enti ed istituzioni riconosciute dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze della produzione animale.

Art. 330. — Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze della produzione animale:

A

Acquacoltura

Agronomia generale e coltivazioni

Agronomia montana

Agronomia tropicale e sub-tropicale

Allevamento degli animali da affezione

Allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio

Allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri)

Allevamenti ovi-caprini

Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)

Analisi dei sistemi agro-zootecnici

Anatomia degli animali domestici

Anatomia e fisiologia delle specie ittiche

Apicoltura

Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale

Aridocoltura

Avicoltura

B

Biochimica

Biochimica applicata

Biofisica

Biologia generale

Biologia molecolare

Biometria zootecnica

Biomatematica

Biotecnologie agro-zootecniche

Botanica

Botanica sistematica

C

Chimica

Chimica analitica e strumentale

Chimica generale ed inorganica

Chimica lattiero-casearia

Chimica organica

Citogenetica zootecnica

Coltivazione e conservazione dei foraggi

Coltivazioni arboree

Commercio internazionale dei prodotti agricoli

Coniglicoltura

Controllo sanitario dei prodotti animali

Cooperazione e associazionismo in agricoltura

Costruzioni zootecniche ed elementi di topografia

D

Dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali

Diritto agro-zootecnico

E

Ecologia zootecnica

Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura

Economia del mercato dei prodotti zootecnici

Economia della produzione ittica

Economia e politica agraria

Edilizia zootecnica

Elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria

Elementi di fisica

Elementi di patologia aviare

Elementi di patologia bovina

Elementi di patologia ovi-caprina

Elementi di patologia suina

Endocrinologia degli animali

Entomologia e aracnologia veterinaria

Ergotecnica ed infortunistica

Estimo e amministrazione delle imprese agro-zootecniche

Etnografia e demografia zootecnica

Etologia zootecnica

F

Farmacologia e tossicologia veterinaria

Foraggicoltura intensiva

Foraggicoltura mediterranea

Fisioclimatologia zootecnica

Fisiologia degli animali domestici

Fisiopatologia degli animali domestici

Fisiopatologia della nutrizione animale

Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

G

Genetica

Genetica quantitativa

I

Idrologia ai fini ittici

Idronomia ittica

Igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Igiene delle carni e dei prodotti derivati

Igiene e controllo dei prodotti della pesca

Igiene e profilassi degli allevamenti ittici

Igiene veterinaria

Igiene zootecnica

Immunologia

Immunogenetica zootecnica

Impiantistica ittica

Informatica applicata ai sistemi zootecnici

Industrie alimentari dei prodotti di origine animale

Istituzioni di economia e statistica agraria

Istituzioni di entomologia agraria

Istituzioni di patologia vegetale

Ittiocoltura intensiva

L

Legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica

Lingua francese

Lingua inglese

Lingua russa

Lingua spagnola

Lingua tedesca

Lotta alle malerbe

M

Malattie parassitarie
Meccanica agraria
Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia veterinaria
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Molluschicoltura e crostaceicoltura

N

Nutrizione ed alimentazione animale

O

Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche

P

Parassitologia veterinaria
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia generale comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti
Progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale

R

Residui ed additivi alimentari
Ricerche di mercato in agricoltura

S

Storia dell'agricoltura e delle produzioni animali
Struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici

T

Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica della conservazione dei foraggi
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica mangimistica
Tecniche della conservazione dei prodotti animali
Tecnologia dei prodotti agricoli
Tecnologia dei prodotti avicoli
Tecnologia dei prodotti ittici
Tecnologia dei sottoprodotti di origine animale
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali
Tecnologia delle carni e dei prodotti derivati
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici
Tecnologie ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici
Tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico
Tecnopatie degli allevamenti intensivi
Tossicologia alimentare
Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque

V

Vallicoltura
Valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica
Valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti

Z

Zooeconomia
Zooinformatica gestionale
Zoologia
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Art. 331. — Aree disciplinari:

Area n. 1 - DISCIPLINE PROPEDEUTICHE:
biochimica
biofisica
biologia generale
biologia molecolare
biomatematica
botanica
botanica sistematica
chimica
chimica generale ed inorganica

chimica organica
elementi di fisica
genetica
lingua francese
lingua inglese
lingua russa
lingua spagnola
lingua tedesca
metodologia statistica e sperimentale
zoologia

Area n. 2 - AGRONOMIA:

agronomia generale e coltivazioni
agronomia montana
agronomia tropicale e sub-tropicale
alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
aridocoltura
coltivazioni arboree
coltivazione e conservazione dei foraggi
foraggicoltura intensiva
foraggicoltura mediterranea
istituzioni di entomologia agraria
istituzioni di patologia vegetale
lotta alle malerbe
pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti
tecnica agronomica dell'irrigazione
tecnica della conservazione dei foraggi

Area n. 3 - BIOTECNOLOGIA:

biotecnologie agro-zootecniche
chimica analitica e strumentale
chimica lattiero-casearia
industrie alimentari dei prodotti di origine animale
microbiologia degli alimenti di origine animale
microbiologia dell'apparato digerente degli animali
microbiologia delle acque
microbiologia generale e applicata alle produzioni animali
microbiologia lattiero-casearia
residui ed additivi alimentari
tecniche della conservazione dei prodotti animali
tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali
tecnologia dei prodotti agricoli
tecnologia lattiero-casearia
tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
tecnologia delle carni e dei prodotti derivati
tecnologie dei prodotti ittici
tecnologie dei prodotti avicoli
tecnologia dei sottoprodotti di origine animale
trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 4 - ECONOMIA:

analisi dei sistemi agro-zootecnici
commercio internazionale dei prodotti agricoli
cooperazione ed associazionismo in agricoltura
diritto agro-zootecnico
economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
economia del mercato dei prodotti zootecnici
economia della produzione ittica
economia e politica agraria
estimo ed amministrazione delle imprese agro-zootecniche
istituzioni di economia e di statistica agraria
legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica
metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
organizzazione e gestione delle industrie zootecniche
organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche
politica agraria della Comunità economica europea
ricerche di mercato in agricoltura
storia dell'agricoltura e delle produzioni animali
zooeconomia
zooinformatica gestionale

Area n. 5 - IGIENISTICA:

dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali
elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria
elementi di patologia aviare
elementi di patologia bovina
elementi di patologia ovi-caprina
elementi di patologia suina
entomologia e aracnologia veterinaria
farmacologia e tossicologia veterinaria

fisiopatologia degli animali domestici

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari

igiene delle carni e dei prodotti derivati

igiene e controllo dei prodotti della pesca

igiene e profilassi degli allevamenti ittici

igiene veterinaria

immunologia

malattie parassitarie

microbiologia dell'apparato digerente degli animali

microbiologia delle acque

microbiologia veterinaria

parassitologia veterinaria

patologia generale comparata

tecnopatie degli allevamenti intensivi

tossicologia alimentare

Area n. 6 - INGEGNERISTICA:

costruzioni zootecniche ed elementi di topografia

edilizia zootecnica

ergotecnica ed infortunistica

impiantistica ittica

meccanica agraria

meccanizzazione ed impiantistica zootecnica

progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale

struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici

tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura

tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici

tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici

tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico

Area n. 7 - ZOOTECNICA E ZOOECONOMICA:

acquacoltura

allevamento degli animali da affezione

allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio

allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri)

allevamenti ovi-caprini

anatomia degli animali domestici

anatomia e fisiologia delle specie ittiche

apicoltura

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale

avicoltura

biochimica applicata

biometria zootecnica

citogenetica zootecnica

coniglicoltura

ecologia zootecnica

endocrinologia degli animali

etnografia e demografia zootecnica

etologia zootecnica

fisioclimatologia zootecnica

fisiologia degli animali domestici

fisiopatologia della nutrizione animale

genetica quantitativa

idrologia a fini ittici

idronomia ittica

igiene zootecnica

immunogenetica zootecnica

informatica applicata ai sistemi zootecnici

itticoltura intensiva

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica

molluschicoltura e crostaceicoltura

nutrizione ed alimentazione animale

tecnica mangimistica

tecnologia delle produzioni bovine

tecnologia delle produzioni equine

tecnologia delle produzioni suine

vallicoltura

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica

valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti

zootecnica montana

zootecnica speciale I

zootecnica speciale II

zootecnica tropicale e sub-tropicale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° giugno 1992

p. *Il rettore:* PEDONI

92A3116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 28 giugno 1992, ha accettato le dimissioni che gli sono state rassegnate il 24 aprile 1992 dal Gabinetto presieduto dal sen. dott. Giulio Andreotti ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Considerato poi che l'on. prof. Giuliano AMATO, ha accettato l'incarico di formare il Governo conferitogli in data 18 giugno 1992, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con proprio decreto del 28 giugno 1992, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. avv. Ferdinando FACCHIANO, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Carmelo CONTE, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Raffaele COSTA, Ministro senza portafoglio;

il prof. Adriano BOMPIANI, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Vincenzo SCOTTI, *Ministro degli affari esteri;*

il sen. avv. Nicola MANCINO, *Ministro dell'interno;*

l'on. prof. Claudio MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia;*

il sen. prof. Franco REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;*

l'on. dott. Giovanni Giuseppe GORIA, *Ministro delle finanze;*

il prof. Piero BARUCCI, *Ministro del tesoro;*

l'on. prof. Salvadore ANDÒ, *Ministro della difesa;*

la sen. avv.ssa Rosa JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione;*

il sen. ing. Francesco MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici;*

il sen. avv. Giovanni Angelo FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste;*

il dott. Giancarlo TESINI, *Ministro dei trasporti e*, ad interim, *della marina mercantile;*

l'on. ing. Maurizio PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;*

il prof. avv. Giuseppe GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e*, ad interim, *delle partecipazioni statali;*

l'on. Adolfo CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

il sen. dott. Claudio VITALONE, *Ministro del commercio con l'estero;*

l'on. prof. Francesco DE LORENZO, *Ministro della sanità;*

la sen. Margherita BONIVER, *Ministro del turismo e dello spettacolo;*

il dott. Alberto RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali;*

il sig. Carlo RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente;*

il sen. prof. Alessandro FONTANA, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

Inoltre, con decreto in data 30 giugno 1992, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. avv. Fabio FABBRI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Con proprio decreto in data 30 giugno 1992, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha conferito i seguenti incarichi ai sottoelencati Ministri senza portafoglio ed al Ministro del tesoro:

all'on. avv. Ferdinando FACCHIANO *il coordinamento della protezione civile;*

all'on. avv. Carmelo CONTE *i problemi delle aree urbane;*

all'on. avv. Raffaele COSTA *il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;*

al prof. Adriano BOMPIANI *gli affari sociali;*

al prof. Piero BARUCCI *la funzione pubblica.*

Infine, con proprio decreto in data 30 giugno 1992, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

agli affari esteri, il sen. avv. Carmelo AZZARÀ, il sen. Giuseppe GIOCOVAZZO e l'on. prof. Valdo SPINI;

all'interno, l'on. prof. Saverio D'AQUINO, l'onorevole prof. Claudio LENOCI e il sen. avv. Antonino MURMURA;

alla grazia e giustizia, il sen. dott. Germano DE CINQUE e l'on. prof. Daniela MAZZUCONI;

al bilancio e programmazione economica, l'onorevole dott. Vito BONSIGNORE e l'on. dott. Luigi GRILLO;

alle finanze, l'on. dott. Giorgio CARTA, l'onorevole avv. Stefano DE LUCA e l'on. dott. Giuseppe PISICCHIO;

al tesoro, l'on. avv. Paolo BRUNO, il sen. Antonio GIAGU DEMARTINI, l'on. dott. Piergiovanni MALVESTIO e l'on. dott. Maurizio SACCONI;

alla difesa, l'on. dott. Salvatore D'ALIA e l'on. Dino MADAUDO;

alla pubblica istruzione, l'on. dott. Giuseppe MATULLI e l'on. prof. Savino MELILLO;

ai lavori pubblici, l'on. dott. Tommaso BISAGNO e l'on. dott. Gabriele PIERMARTINI;

all'agricoltura e foreste, il sen. Paolo FOGU;

ai trasporti, l'on. avv. Cesare CURSI;

alle poste e telecomunicazioni, il sen. dott. Giorgio CASOLI e l'on. avv. Publio FIORI;

all'industria, commercio e artigianato, l'onorevole dott. Luigi FARACE e l'on. Felice IOSSA;

al lavoro e previdenza sociale, l'on. dott. Florindo D'AIMMO e l'on. avv. Sandro PRINCIPE;

alla marina mercantile, l'on. dott. Giulio CAMBER;

alla sanità, l'on. dott. Luciano AZZOLINI;

all'università e ricerca scientifica e tecnologica, l'on. dott.ssa Rossella ARTIOLI.

92A3149

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, recante: «Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali».

Nella seduta del 2 luglio 1992 la Camera dei deputati ha respinto, nella votazione finale, il disegno di legge n. 860 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992), concernente copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali».

92A3180

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali doganali riuniti», in Torino, ad ampliare il magazzino generale di deposito sito in Arena Po.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1992 la S.p.a. «Magazzini generali doganali riuniti», con sede in Torino, è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale di deposito sito in Arena Po (Pavia) e denominato «Magazzini generali doganali Arena Po - M.G.D.A.P.)».

92A3120

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza piemontese, in Torino, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 137, l'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza piemontese, con sede legale in Torino e sede operativa in Carrù (Cuneo), è stata autorizzata ad acquistare dai signori Cavauro, al prezzo di L. 21.185.000, l'immobile sito in Carrù (Cuneo) e censito al C.T. alla partita 7781, foglio VII, mappale 311 (ex 246 a).

92A3122

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Statizzazione, quale s.s. n. 214, del tratto funzionale della strada di collegamento «Frosinone-Sora», compreso tra gli svincoli di Castelmassimo e Castelliri.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1992, n. 565, il tratto funzionale della strada di collegamento «Frosinone-Sora» di km 15 circa, compreso tra gli svincoli di Castelmassimo e Castelliri, costruito con fondi Casmez dall'A.S.I. di Frosinone, viene classificato statale ed inserito nel percorso della s.s. n. 214 «Maria ed Isola Casamari».

La s.s. n. 214 assume i seguenti nuovi caposaldi di itinerario: «Innesto con la s.s. n. 155 presso Frosinone - svincolo di Castelmassimo - svincolo Castelliri - innesto con la s.s. n. 82 in località Campo Croce di Isola Liri» per l'estesa di km 22 + 340.

Il tratto sotteso di s.s. n. 214, compreso tra gli svincoli di Castelmassimo e Castelliri viene declassificato a strada provinciale e consegnato alla provincia di Frosinone.

92A3123

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lingue e letterature straniere

lingua e letteratura russa

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia

chirurgia toracica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

odontostomatologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile;

economia politica;

diritto del lavoro;

diritto internazionale privato e processuale;

diritto penale;

diritto fallimentare;

istituzioni di diritto romano;

istituzioni di diritto romano.

Facoltà di scienze politiche:

storia delle dottrine politiche;

storia dei trattati e politica internazionale;

diritto costituzionale italiano e comparato;

diritto pubblico dell'economia;

diritto costituzionale italiano e comparato.

Facoltà di lettere e filosofia:

epigrafia e antichità greche.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3117

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Facoltà di architettura:

tecnologie dei materiali da costruzione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3118

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa dei risparmi di Forlì

Con decreto 2 giugno 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa dei risparmi di Forlì che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della prorpia azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa dei risparmi di Forlì S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa dei risparmi di Forlì S.p.a.» con un capitale sociale di L. 120.000.000.000;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione cassa dei risparmi di Forlì» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa dei risparmi di Forlì S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa dei risparmi di Forlì contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa dei risparmi di Forlì S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3124

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Armoniche a r.l.», con sede in Vercelli, costituita per rogito Malpangotto in data 26 aprile 1921, rep. 3772/17/46, reg. soc. 59, tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia «Cinque giugno a r.l.», con sede in Vercelli, costituita per rogito Krieg Rodolfo in data 4 luglio 1984, rep. 25079, reg. soc. 4808, tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia «Sirmione a r.l.», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Pelosi in data 31 maggio 1979, rep. 59, reg. soc. 7263, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Perseo a r.l.», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Pelosi in data 8 giugno 1979, rep. 69, reg. soc. 7265, tribunale di Biella;

società cooperativa mista «Aldus Coop. a r.l.», con sede in Arquata Scrivia (Alessandria), costituita per rogito Chiapuzzo in data 14 gennaio 1986, rep. 36197, reg. soc. 10523, tribunale di Alessandria;

società cooperativa mista «Molber a r.l.», con sede in Vignale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Martinotti in data 24 settembre 1961, rep. 9992, reg. soc. 1794, tribunale di Casale Monferrato;

società cooperativa di consumo «Fra i dipendenti delle officine di Netro» a responsabilità limitata, con sede in Netro (Vercelli), costituita per rogito Craveia in data 12 agosto 1946, rep. 18544, reg. soc. 2237, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Residenza 2000 a r.l.», con sede in Castigliole Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Podetti in data 26 giugno 1980, rep. 2854, reg. soc. 1501, tribunale di Saluzzo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Igiene ambientale a r.l.», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 24 settembre 1985, rep. 41320, reg. soc. 2643, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pre.M.Od. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 29 gennaio 1987, rep. 17649, reg. soc. 2930, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Assistenza a r.l.», con sede in Civitella Roveto (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 13 marzo 1985, rep. 5430, reg. soc. 2253, tribunale di Avezzano;

società cooperativa edilizia «Bianco fiore a r.l.», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Gaudiosi in data 14 aprile 1981, rep. 36114, reg. soc. 933, tribunale di Sulmona.

92A3121

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 2809 del 4 giugno 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale e turnaria di Cavasso Nuovo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cavasso Nuovo, costituita il 30 maggio 1937 per rogito notaio dott. Giacomo Del Bianco di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris, con studio in Spilimbergo, via Santorini, 34.

Con deliberazione n. 2810 del 4 giugno 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale di Mena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mena-Tolmezzo, costituita il 6 agosto 1985 per rogito notaio dottor Alfredo Catena di Buia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13.

92A3127

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2807 del 4 giugno 1992 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Arte e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torviscosa, costituita il 16 novembre 1987 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissari liquidatori i signori Bonfini Andrea, con studio in Udine, piazza Garibaldi, 14; Leita Lucio, con studio in Udine, via Mentana 25 e Coiutti Daniele, con studio in Udine, via Crispi 53.

Con deliberazione n. 2808 del 4 giugno 1992 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «G.S.G. - Gestione servizi generali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monfalcone, costituita il 22 ottobre 1987 per rogito notaio dott. Pietro Zotti di Monfalcone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto, 9.

Con deliberazione n. 2806 del 4 giugno 1992, il dott. Cesare Benedetto Massenzi, con studio in Udine, via Bezzecca n. 3, è stato nominato liquidatore della «Cooperativa artigiana vetrai - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Udine, sciolta il 28 marzo 1961 con rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine, in sostituzione del sig. Conte Ermanno.

Con deliberazione n. 2805 del 4 giugno 1992, il dott. Leri Pegolo, con studio in Pordenone, via Vallona n. 1, è stato nominato liquidatore della «Cooperativa G.A.I.F.I. - Gruppo acquisti installatori friulani idrotermosanitari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pordenone, sciolta l'11 giugno 1980 per rogito notaio dottor Simone Gerardi di Pordenone, in sostituzione del sig. Renzo Bomben.

Con deliberazione n. 2665 del 28 maggio 1992 la giunta regionale ha nominato il dott. Fasciano Onofrio, con studio in Sacile, viale Lachin, 37, commissario governativo della «Cooperativa maricoltori Alto Adriatico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Duino-Aurisina, già in gestione commissariale, in sostituzione della dott.ssa Renata Corpino Montesano.

92A3126

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti gli stabilimenti termali

Con provvedimento n. 7785 del 27 dicembre 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.p.a. President, con sede in Abano Terme (Padova), via Montirone n. 31, codice fiscale 00335330288, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «President» sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, estetica, inalazioni, aerosol, massaggi speciali e subacquei, piscina termale coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Lupu Shmuel.

Con provvedimento n. 1457 del 13 marzo 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.r.l. Hotel Plaza, con sede in Abano Terme (Padova), piazza Repubblica n. 23, - codice fiscale 00211420286, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Plaza», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, sauna, palestra, fisiochinesi e piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Targa Lucio.

92A3125

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 1 5 5 0 9 2 *

L. 1.200